

Onorevole Garante dell'Infanzia,

facendo seguito alla richiesta di audizione che si terrà giorno 18 luglio in Roma verranno riportate alcune brevi note che rispondono ai principali temi di cui sono invitato a parlare e che concernono quelli su cui ho maggiore competenza.

*L'allontanamento dei bambini dalla casa-familiare*

L'articolo 333 del Codice Civile prevede che *“Quando la condotta di uno o entrambi i genitori [...] appare comunque pregiudizievole al figlio”* il Giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche adottare l'allontanamento di lui dalla residenza familiare”, l'Art. 315 bis inserito solo sette anni fa nel codice civile dalla L. n. 219 del 2012, stabilisce che *“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali, e delle sue aspirazioni, [...] di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”*. (Si allega sul punto un lavoro dello scrivente sui diritti dei bambini - Allegato 1)

L'Art. 403 del codice civile redatto nel 1942 recita *“Quando il minore si trova in una grave condizione di pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un*

*luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione*". Capita dunque, come le cronache di questi giorni ci stanno rimandando ma il problema era noto, che senza il controllo giurisdizionale alcuni bambini vengano ingiustamente sottratti alla famiglia.

Nei punti esposti nell'art. 8 del Protocollo della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, ratificato il 6 settembre 2000 (L. 11 marzo 2002 n. 46) si ribadisce: coesistenza, ad ogni stato della procedura penale, delle necessarie misure di protezione dei diritti e degli interessi dei minori vittime con le misure dirette all'accertamento dei reati.

Il primo provvedimento è quello di esigere che la condizione di grave pericolo debba essere valutata in concreto e l'allontanamento dalla famiglia deve avvenire:

- 1) Solo quando altri parenti non sono disponibili ad accogliere il bambino
- 2) Occorre prevedere un arricchimento legislativo in cui si determini che la gravità della condizione va accertata con una valutazione psicologica e ambientale disposta da un Magistrato e videoregistrata.

### *La diagnosi psicoforense: aspetti critici*

Molti accertamenti in sede diagnostico-peritale sia in tema di affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio, sia in materia di abusi sessuali intrafamiliari avvengono:

- a) A seguito di una sorta di trattamento di sostegno del minore
- b) Dallo stesso “terapeuta” del bambino o della famiglia

Entrambi questi interventi sono sconsigliati e sono contrari a quanto disposto dai protocolli scientifici più accreditati tra cui La Carta di Noto, nella sua IV versione del 14.10.2017 (Allegato 2), Le Linee Guida Nazionali del 7.10.2014 (Allegato 3), Il Protocollo di Venezia del 23.09.2007 (Allegato 4), Il Protocollo di Milano del 17.03.2012 (Allegato 5).

A fronte di questi documenti di carattere scientifico esiste in Italia un’associazione chiamata Cismai che raduna i Centri di tutela del bambino, strutture pubbliche e private. Questi, nel 1998 presentarono un documento che aveva lo scopo di essere approvato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi (CNOP), i quali mi chiesero un parere al riguardo; commentai quella dichiarazione negativamente (Allegato 6) e l’approvazione non avvenne. Nel 15.05.2015 è stato presentato un nuovo documento “*Dichiarazione di Consenso in tema di abuso sessuale*” (Allegato 7), attualmente approvato dal Presidente che definisce il Cismai una società scientifica (Allegato 8 – Cismai).

In questo documento il fenomeno dell’abuso sessuale è considerato “*diffuso*” (vedi 1.1-c e 1.2-a), “*frequente*” (7.1-a e 2.2-a), e si sostiene che le circostanze “*che rimangono nella maggioranza nascoste e segrete*” (1.2-b).

Sono riusciti a fare credere a molti magistrati che esistano due scuole di pensiero, una che fa capo a quelli che sono i “pratici” dei centri di tutela del bambino, l’altra che fa riferimento agli accademici e a qualche professionista. Ma così non è. In realtà la Carta di Noto è nata proprio per rispondere ad un’esigenza degli operatori ed è il precipitato della letteratura scientifica internazionale.

Tutto il loro documento insiste come visto sulla frequenza del fenomeno e si ragiona come se il bambino sarebbe l’unico essere umano a cui non è consentita la ritrattazione (vedi 7.1-d). Si sostiene che vi siano degli indicatori psicologici specifici (2.2 lettera b e c) sconosciuti alla letteratura scientifica che vanno individuati e interpretati.

Si tratta di una profezia che si autodetermina:

- a) Si dichiara che il fenomeno è molto diffuso e nascosto
- b) Lo si cerca anche di fronte ad indizi equivoci e labili
- c) Lo si trova, e così si comprova la premessa

Credono di aver riscontrato il numero degli abusi che invece hanno prodotto, con il risultato drammatico che molte famiglie in conflitto, credendoci, fraintendono per esempio il rossore ai genitali (frequente nelle bambine) come un indizio, così come l’insonnia, l’enuresi notturne, la svogliatezza, che spesso sono invece la risposta emotiva e fisica al conflitto genitoriale, così la madre in questa circostanza si reca al Centro e il meccanismo si autoavvera.

C'è addirittura chi dice che non esista il meccanismo chiamato *alienazione parentale*, cioè la manipolazione psicologica che un genitore fa del bambino ai danni dell'altro genitore. È seppur vero che *l'alienazione parentale* non è riconosciuta dal DSM, alla stregua, però, dello *stalking* e del *mobbing*. Significa forse che non esistono, nonostante siano fenomeni nell'esperienza di tutti? Dicono altresì che venga valorizzato in difesa dei pedofili, quando normalmente nel caso in cui c'è una manipolazione psicologica di un figlio da parte del genitore collocatario nei confronti dell'altro, le ragioni spesso risiedono per lo più nell'affidamento del figlio, nelle questioni economiche ecc.

Basta ascoltare le conferenze di coloro che lavorano in questi Centri, anche su YouTube, in cui dichiarano di “lavorare sulle emozioni”, che hanno tentato di rendere scientifiche attraverso il concetto di “intelligenza emotiva” quando prima parlavano di “empatia”, ma tali non sono.

Quando affermo che la Carta di Noto è il precipitato di tanto sapere, invito ad andare su *Google Scholar*, che dà conto alla produzione scientifica in relazione a differenti argomenti. Si può vedere come ci sono 141.000 pubblicazioni che parlano delle domande a minori vittime, 41.800 articoli sull'alienazione parentale e 23.400 pubblicazioni sulla suggestionabilità dei bambini. Una delle cose su cui porre l'attenzione sono proprio le domande suggestive, ossia quelle che affermano più di

quanto non chiedano (“*quando ti ha toccato il papà?*” – quindi lo ha toccato; “*con quante dita?*” - quindi almeno con un dito ecc.) (Allegato 9).

Purtroppo, un autorevole rappresentante di questi Centri scrive su un famoso settimanale “*la convinzione da cui bisogna partire è che il bambino non è facilmente influenzabile da chi lo ascolta e racconta solo le cose che ha vissuto*” come anche “*la possibilità di indurre in lui dei ricordi falsi è sostanzialmente assente*” (noi stessi invece lo abbiamo dimostrato sperimentalmente) (Allegato 10- Articolo G.Gulotta e D.Ercolin), e altri accusano chi ha opinioni diverse di essere “negazionisti” (negando essi la verità dello “olocausto dell’abuso”) e di operare “suggerimenti negative” sui bambini attraverso metodi di ascolto troppo “neutrali”.

I nostri protocolli estraggono da tutta la più accreditata letteratura scientifica in argomento, dei principi utili per i professionisti. Coloro che non tengono conto dei protocolli prodotti, conoscono questa letteratura?

### La formazione degli operatori

Quanto alla formazione, gli operatori socio-psicologici non sono per lo più a conoscenza delle regole giuridiche che governano la materia e normalmente detengono una formazione in psicologia clinica diversa rispetto alla psicologia forense. Per intenderci, nella prima, gli ottimi risultati di molte psicoterapie che hanno premesse metodiche diverse si spiegano con quella che viene chiamata

*alleanza terapeutica* che aiuta comunque il paziente nel suo percorso di cura. Questa non è invece prevista, è anzi estranea al lavoro consulenziale/peritale. Inoltre, con la scusante della cosiddetta “credibilità clinica”, spesso i consulenti/periti nelle loro valutazioni si esprimono sull’attendibilità di quanto emerso dall’ascolto dei minori. Ma “l’attendibilità” è una valutazione che spetta unicamente ai magistrati non avendo, gli psicologi, alcuna competenza per stabilirla, così come riportato nei nostri documenti citati e, soprattutto, nella giurisprudenza di merito.

Esiste una laurea specialistica a Torino e pochi Master, tra cui quello dell’Università di Padova, che trattano di questi argomenti, mentre in tanti altri corsi non sempre questa formazione è all’altezza (abbiamo dato indicazioni circa la selezione da operare - Allegato 11).

I) Il fatto deprecabile è che né avvocati né magistrati hanno una formazione psicologica: si può operare in Cassazione senza aver letto niente di psicologia; ma non si può non tener conto, specialmente nell’attualità, che alcuni psicologi, tra cui Kahneman che ha scritto molto sugli errori nei processi decisionali, hanno conseguito il premio Nobel. Conoscere gli inganni della mente nella presa decisionale risulta, ad oggi, un elemento fondamentale della preparazione di un magistrato che, nel suo operato, deve riconoscere l’influenza soggettiva del proprio pensiero, così come i *bias* (ampiamente affrontati nel protocollo delle Linee Guida Psicoforensi, presentato presso la

---

Suprema Corte di Cassazione il 07.10.2014) che guidano la presa di decisioni  
(Allegato 12)

- II) Bisognerebbe quindi rendere obbligatoria la formazione a tutti i livelli fino alla Cassazione a tutti coloro che giudicano questioni che concernono specialmente i minori. Ovviamente, la formazione sarà riservata a coloro i quali hanno una robusta formazione universitaria e scientifica e che possono avvalersi di professionisti di alta competenza la cui attività è *evidence based* cioè fondata sulle prove scientifiche così come oggi si pretende per i medici.
- III) Le sole norme che io conosca che esigono che per fare l'avvocato e il magistrato non basta conoscere il diritto sono quelle che governano la necessaria formazione per i difensori d'ufficio dinanzi al Tribunale per i Minorenni e dei Magistrati Minorili. L'art 15\1 del codice di procedura penale minorile dice che *“il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio Superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva”*.
- Occorre che anche i Magistrati che operano in questa materia siano formati da persone di grande competenza scientifica.

Che ne abbiano bisogno anche i magistrati che decidono a qualunque livello in questa materia, lo si rileva anche solo leggendo quanto contenuto in una sentenza di



Corte d'Appello in un processo di poco tempo fa in cui ero il difensore, dove il collegio, discostandosi dal caso in concreto, manifesta un'opinione più generale:

*“La Corte non può esimersi dal constatare come la strategia difensiva – secondo uno stereotipo ricorrente nel genere di procedimenti- persegua lo scopo di svuotare di credito le dichiarazioni accusatorie, quasi invertendo i ruoli processuali, in certo modo demonizzando la parte offesa quale “anomalia” da indagare e cercando di accreditare l'accusato come parte “debole”, vittima del processo che il giudice celebrerebbe sotto il condizionamento di un pregiudizio colpevolista.[...] Invero, le doglianze difensiva rinnovano, come ormai di prammatica nei processi per abusi su minori, argomenti e temi consueti, nel tentativo di screditare il metodo d'inchiesta, l'approccio indagatore e l'interpretazione dei fatti dichiarati dal minore o altrimenti emersi, da parte dei genitori, parenti, docenti, magistrati e loro ausiliari, per concludere che nulla o quasi si sarebbe operato ritenuto in linea con i dettami della più accreditata dottrina scientifica, del cui sapere il consulente difensivo sarebbe il vero depositario e interprete, talchè, in definitiva, gli esiti dell'inchiesta e la lettura delle vicende sarebbero intimamente viziati nei presupposti che avrebbero dovuto garantire l'affidabilità”.*

#### La selezione dei periti

Il 15.03.2019 è stato formato un accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per

l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15,1. 8 Marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 Maggio 2018 (Allegato 13). Si prevede tra l'altro che ci siano dei Comitati Circondariali che verifichino le competenze di coloro che vogliono esercitare questa delicatissima professione perché, mentre in psicoterapia sbagliata la diagnosi qualcuno può aggiustarla, in giurisprudenza, sbagliato il parere, il Giudice corre il rischio di prendere decisioni errate con conseguenze gravi sulla libertà, salute e patrimonio di adulti e minori.

Questi Comitati Circondariali devono essere composti da gente altamente competente e non che si spacci come tale.

Anche in questi casi occorre quindi investire, per esempio, di compiti formativi solo strutture accreditate, privilegiando la matrice universitaria, ovvero scegliere gli esperti attraverso un regolare bando di concorso per una più attenta valutazione comparativa dei titoli e delle credenziali.

*Avv. Prof. Guglielmo Gulotta*

**Indice degli allegati**

- Allegato 1 – Diritti dei minori e le loro violazioni, del 19.01.2011
- Allegato 2 – Carta di Noto, IV versione del 14.10.2017
- Allegato 3 – Linee Guida Nazionali. L’ascolto del minore testimone, del 06.11.2010
- Allegato 4 – Protocollo di Venezia, del 23.09.2007
- Allegato 5 – Protocollo di Milano, del 17.03.2012
- Allegato 6 – Commento alla dichiarazione di consenso, pubblicato sulla rivista “Maltrattamento e abuso all’infanzia”, vol. I, n. 2, giugno 1999
- Allegato 7 – Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale, CISMAL, 15.05.2015
- Allegato 8 – Nota del Presidente Fulvio Gardina, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, 09.09.2015
- Allegato 9 – La suggestionabilità, in Gulotta G., Camerini G.B., “Linee Guida Nazionali. L’ascolto del minore testimone. Commentate articolo per articolo”, 2014
- Allegato 10 – Articolo “La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico”, di Gulotta G. e Ercolin D., 2004
- Allegato 11 – Raccomandazioni per le scelte formative in psicologia giuridica, novembre 2017
- Allegato 12 – Linee Guida Psicoforensi, 24.11.2013
- Allegato 13 – Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici, 24.05.2018